

*Ininfluyente, per le Entrate, che l'importatore non acquisisca proprietà e non paghi un prezzo*

# Per detrarre l'Iva conta il nesso

## Basta che i beni importati si usino per operazioni imponibili

DI FRANCO RICCA

L'importatore ha diritto alla detrazione dell'Iva assolta in dogana sui beni importati, anche se non ne acquisisce la proprietà e non paga alcun prezzo, se i beni sono destinati ad essere utilizzati per realizzare successivamente operazioni imponibili, risultando soddisfatto il nesso occorrente per il riconoscimento del diritto. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 410 del 4 agosto 2022, in relazione al quesito di una società che importa in Italia, in veste di rappresentante del proprietario, geni modificati destinati alla sperimentazione sui pazienti e, una volta ottenuta l'autorizzazione, alla commercializzazione del farmaco.

Dopo avere richiamato le disposizioni degli artt. 168 e 201 della direttiva Iva, l'agenzia ricorda di avere precisato, con risoluzione n. 96/2007, che la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria ai fini del diritto alla detrazione, essendo richiesto che i beni siano inerenti con l'oggetto dell'attività dell'impresa.

Nella fattispecie, la società importa per conto del proprietario stabilito fuori dell'Ue, sopportando i relativi oneri doganali, beni destinati ad essere trasfusi nei pazienti negli ospedali italiani prima di essere commercializzati in Italia; pur essendo la società importatrice estranea alla sperimentazione, interverrà nella successiva commercializzazione quale rappresentante italiana del proprietario. In considerazione di quanto esposto, l'agenzia ritiene che l'Iva assolta in dogana dalla società all'atto dell'importazione dei beni possa essere considerata un costo correlato alle operazioni imponibili (o più esattamente, alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione) che saranno realizzate dalla società "sempre che, coerentemente con i principi desumibili dalla giurisprudenza unionale, le

spese relative all'importazione siano in grado di influenzare il prezzo delle operazioni attive che la società istante realizzerà in seguito all'esito positivo del test sperimentale".

Si deve osservare che quest'ultima precisazione dell'agenzia evoca l'orientamento recentemente maturato dalla Corte di giustizia Ue, ribadito nell'ordinanza dell'8 ottobre 2020, C-621/19, secondo cui l'Iva pagata all'importazione non è detraibile se l'importatore non acquisisce la proprietà dei beni, né sostiene un costo, a nulla rilevando il fatto che i beni siano stati importati per essere sottoposti a lavorazione per conto del committente, dunque ai fini della realizzazione di una prestazione di servizi a titolo oneroso. Questo orientamento, che nel caso della risposta ad interpello parrebbe precludere la detrazione, riconosciuta invece dall'agenzia, suscita tuttavia qualche perplessità. Se è vero, infatti, che la mancanza di un costo implica l'assenza del nesso occorrente per la detrazione, considerato nella prospettiva della incorporazione del costo dei beni e servizi acquistati nel prezzo di quelli forniti dall'impresa, rimane il fatto che, nel caso di importazione senza costo di beni indispensabili per realizzare successivamente operazioni imponibili, l'inerenza appare indiscutibile; il rifiuto del diritto alla detrazione, invece, ponendo a carico dell'impresa l'onere dell'Iva all'importazione, che dovrebbe conseguentemente essere poi incorporata nel prezzo dei beni e servizi forniti "a valle", parrebbe violare il principio di neutralità e produrre effetti di duplicazione dell'imposta. Inoltre, ammettere invece la detrazione in caso di acquisizione della proprietà dei beni importati, ancorché senza costo, parrebbe contrastare con l'insegnamento della Corte secondo cui il nesso che giustifica la detrazione ha natura esclusivamente economica e non giuridica.

© Riproduzione riservata

